



## Giunta Regionale della Campania

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Dott. Barretta Antonello**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>237</b>	<b>05/12/2023</b>	<b>17</b>	<b>7</b>

Oggetto:

***Ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 18 L. 689/81, per la violazione del combinato disposto di cui agli articoli 101 co.1 e 133 Co. 1 del d.lgs. 152/2006. Illecito amministrativo accertato dalla Stazione Carabinieri Forestale di Letino, con note di contestazione 79/2019 - 80/2019. Trasgressore: Stingo Raffaele. Obbligato in solido: Ecochimica Stingo s.r.l. . Archiviazione nei confronti del sig. Sion Emilio.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

## IL DIRIGENTE

### VISTO

- Che, il giorno 15.10.2019, La Stazione Carabinieri Forestale di Letino, in località denominata "Capoluogo" in agro del comune di Pratella (CE), supportati da personale A.R.P.A.C., Dipartimento di Caserta - Verbale ARPAC 68/PL/19, procedeva a sopralluogo e campionamento di acque reflue da pozzetto fiscale presso il depuratore comunale di Pratella, al fine di verificare la conformità del campione prelevato ai limiti previsti dall'A.U.A.;
- Le successive analisi di laboratorio, Rapporto Di Prova N° 20190023974 C01 A1 del Dipartimento provinciale di Caserta area Analitica, hanno evidenziato un superamento dei valori limite previsti dall'atto autorizzativo per l'immissione in corpo idrico superficiale, per i parametri Solidi Sospesi Totali Ed Escherichia Coli, in violazione all'art. 101, comma 01, del D. L.vo 152/2006;
- Che venivano richieste integrazioni documentali riguardanti l'ultimo autocontrollo e la procedura di gestione guasti e malfunzionamenti nonché il piano di manutenzione ai sensi del D.G.R. 259/2012, previsti dall'A.U.A. al punto 09 pag. 04. Successivamente, in merito agli autocontrolli sullo scarico, da eseguirsi con cadenza mensile e previsti dall'A.U.A. al punto 05, il Comune di Pratella ha inoltrato il R.P. n. 34521 del 10.10.2019 che tuttavia si riferisce alle acque in ingresso al depuratore e non a quelle in uscita mentre in merito alla procedura di gestione guasti e malfunzionamenti nonché il piano di manutenzione ai sensi della D.G.R. n. 259/2012, previsto dall'A.U.A. al punto 9, il Comune di Pratella ha inoltrato il "Contratto di appalto rep. n. B del 09.10.2019 con allegato capitolato d'appalto" stipulato con la ditta ECOCHIMICA STINGO S.r.l. che, pur contenendo cenni alla gestione dei guasti ed alla manutenzione dell'impianto di depurazione, non costituisce procedura per la gestione dei guasti né pianificazione annuale degli interventi.
- Che, per quanto di competenza di questo Ufficio, è emerso:
  1. In merito alle analisi ex rdp 23974 C01 A1, la violazione all'art. 101 comma 01 sanzionato dal successivo art. 133 comma 01 del D. Lvo:152 del 3 Aprile 2006 per scarico diretto del depuratore Comunale nel corpo ricettore fiume Lete, non conforme ai valori limite previsti nell'atto autorizzativo per l'immissione in corpo idrico superficiale. Tale violazione veniva contestata al Sindaco, all'epoca dei fatti, del comune di Pratella, Sion Emilio ed al legale rappresentante, all'epoca dei fatti, della società Ecochimica Stingo, Stingo Raffaele, con verbale di accertamento infrazione amministrativa n. 79 della Regione Carabinieri Forestale Campania Stazione Di Letino;
  2. In merito alla "Procedura di gestione guasti e malfunzionamenti", la violazione delle prescrizioni indicate nel provvedimento di A.U.A. sanzionata dall'art. 133 comma 03 del D. Lvo 152 del 3 Aprile 2006 per assenza di procedura per la gestione dei guasti e pianificazione annuale degli interventi sull'impianto di depurazione comunale. Tale violazione veniva contestata al Sindaco, all'epoca dei fatti, del comune di Pratella, Sion Emilio ed al legale rappresentante, all'epoca dei fatti, della società Ecochimica Stingo, Stingo Raffaele, con verbale di accertamento infrazione amministrativa n. 80 della Regione Carabinieri Forestale Campania Stazione Di Letino;
- Che entrambe le contestazioni venivano acquisite al prot. reg. 42569 del 22/01/2020;
- Che la Ditta Stingo inoltrava memorie difensive, acquisite al prot. 780479 e 780484 del 20/12/2019, richiedendo audizione personale di Stingo Raffaele;
- Che il comune di Pratella inoltrava memorie difensive acquisite al prot. 750185 del 09/12/2019, richiedendo audizione personale di Sion Emilio;
- Che le audizioni si tenevano regolarmente, ascoltando, in data 21/07/2020 le ragioni di Stingo Raffaele, tramite suoi delegati, prot. n. 344321 del 21/07/2020. Ascoltando, in data 15/07/2020, il sig. Sion Emilio personalmente, prot. 334418 del 15/07/2020;
- Che tutti gli atti sopra richiamati si intendono qui integralmente riportati.

### RILEVATO

- Che i verbali e la contestazione in oggetto risultano correttamente e tempestivamente notificati;
- Che il ricettore dello scarico era il corpo idrico superficiale Fiume Lete;

- Che, dai punti salienti delle memorie difensive del sig. Stingo prot. 780484, relative alla violazione dell'art. 133 comma 1, emergeva:
  - *“Omissis...Si evidenzia, che il giorno del sopralluogo (15/10/2019), la scrivente impresa aveva eseguito la ordinaria visita di manutenzione durante la quale aveva riscontrato in ingresso all'impianto uno scarico anomalo, infatti il refluo presentava visivamente tracce evidenti di schiume come fatto notare anche ai preposti dell'ARPAC presenti al momento del prelievo. Ciò è dettagliatamente riportato nella comunicazione Prot. 190260 del 15/10/2019 che la scrivente impresa ha inviato a mezzo pec al Comune di Pratella, all' ARPAC ed al Nucleo Operativo Ecologico — Comando Caserta. La presenza di schiume in ingresso dell'impianto è stata ulteriormente verificata durante il sopralluogo effettuato a monte dell'impianto di depurazione oggetto di discussione e nello specifico presso **“tombino della rete fognaria comunale”** come riportato nel Vs. verbale n. 69/PL/19. In quello stesso giorno, mediante strumentazione da campo e spettrofotometro, di dotazione della Ecochimica Stingo Srl, sono state effettuate alcune analisi in sito ovvero pH e tensioattivi rilevando il superamento dei limiti imposti dalla normativa per gli stessi. Ciò evidenzia la ns. premura nel cercare di arginare la problematica, ma come già riportato nella ns. nota finora descritta, la presenza di inquinanti in ingresso all' impianto ha compromesso l'intero ciclo depurativo, inficiando il processo stesso e conseguentemente il rispetto dei limiti normativi delle acque in uscita dall'impianto. Si sottolinea, che in seguito a tale episodio, abbiamo provveduto ad intensificare la ns. presenza sull'impianto al fine di ripristinare il corretto funzionamento dell'impianto e garantire nuovamente il rispetto dei limiti normativi e a tal fine in data 18/10/2019 è stato prelevato un campione di acqua in uscita per verificare che il ciclo depurativo avesse ripreso la sua regolarità e pertanto che le acque in uscita rispettassero i limiti normativi (Si allegano analisi eseguite). Inoltre, si vuole ancora sottolineare che analogo episodio era accaduto anche in data 01/10/2019 e anche in quella situazione avevamo provveduto ad inviare comunicazione Prot. 190253 del 01/10/2019 a mezzo pec al Comune di Pratella, all'Arpac ed al Nucleo Operativo Ecologico — Comando Caserta. Alla luce di quanto esposto CHIEDE che non venga formulato il provvedimento sanzionatorio e la sanzione amministrativa per la ipotizzata violazione di cui all'ex art. 133 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. , ai sensi del comma 1, art. 18 della Legge 689/81... Omissis”;*
- Che, dai punti salienti delle memorie difensive del sig. Stingo prot. 780479, relative alla violazione dell'art. 133 comma 3, emergeva:
  - *“Omissis...In merito a ciò, si evidenzia, che la Ecochimica Stingo Srl ha adempiuto ed adempie giornalmente a tutte le prescrizioni previste da Capitolato Speciale posto a base di gara e dall'Autorizzazione allo scarico consegnata dal Comune in occasione della consegna degli impianti. Nello specifico, per quanto riguarda il piano di manutenzione ed il piano di gestione guasti e malfunzionamenti, tale documentazione è stata trasmessa al Comune di Pratella in seguito alla presa in consegna degli impianti. Tale documentazione, è stata trasmessa, come da Vs. richiesta dal Comune alla Stazione Carabinieri Forestale di Letino. Si vuole comunque sottolineare che al momento del sopralluogo il piano di manutenzione predisposto risultava ancora NON compilato in quanto l'Impresa scrivente era subentrata nella gestione degli impianti di depurazione da soli circa 30 giorni e pertanto eravamo ancora in una fase iniziale di gestione, nella quale si stava mettendo a punto il servizio di gestione degli impianti. Per quanto riguarda le analisi, come previsto dall'autorizzazione allo scarico, provvediamo mensilmente, al campionamento e all'esecuzione delle analisi in ingresso e uscita dagli impianti di depurazione del comune di Pratella. Tali analisi vengono trasmesse al Comune. Alla luce di quanto esposto chiede che non venga formulato il provvedimento sanzionatorio e la sanzione amministrativa per la ipotizzata violazione di cui all'ex art. 133 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, ai sensi del comma 1, art. 18 della Legge 689/81...Omissis”;*
- Che, dai punti salienti delle memorie difensive del sig. Sion Emilio prot. 750185, emergeva: *“Omissis... a) il titolare dello scarico al momento dell'ispezione era in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal comune di Pratella (A.U.A. n°03 del 05.11.2018), ai sensi del D.L.G.S 152/06; b) all'atto dell'ispezione l' impianto di depurazione risultava perfettamente funzionante in tutti i suoi comparti; c) la gestione dell'impianto di depurazione di località Centro & stata affidata alla società ECOCHIMICA STINGO SRL con sede in \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMI con contratto n.8 del 09.10.2019 la quale, così come da capitolato, è responsabile del buon funzionamento dell'impianto e del rispetto della conformità dei valori delle acque immesse nel corpo ricettore ai parametri autorizzati. Infine in merito alla procedura di gestione guasti e malfunzionamenti nonché il piano di manutenzione ai sensi della D.G.R. n. 259/2012, prevista dall'A.U.A. al punto 9, il Comune di Pratella ha inoltrato il Contratto di appalto rep. n.8 del 09.10.2019 con allegato capitolato d'appalto stipulato con la ditta che gestisce gli impianti oltre al*

*programma di gestione guasti e malfunzionamento - manutenzione apparecchiatura meccaniche oltre al piano di manutenzione che costituisce procedura per la gestione dei guasti e pianificazione annuale degli interventi per la nuova impresa (ECOCHIMICA STINGO SRL) subentrata a seguito di contratto d'appalto il 09.10.2019... Omissis”.*

- Che, dall'audizione del 21/07/2020 richiesta dal sig. Stingo, emergeva nei punti salienti:
  - *“L'ing. Antonio Infante dichiara di rimettersi agli scritti difensivi e alla documentazione già agli atti, precisa che il superamento dei limiti al D. Lgs. 152/06 è dovuto esclusivamente al travaso eccessivo di acque cariche di soda, tensioattivi e solidi sospesi totali provenienti dalla Soc. Lete, a conferma di ciò deposita agli atti analisi effettuate in data 18/10/2019 n.prot. R.P. 42551208/19 dopo tre giorni dal prelievo dell'ARPAC e dalla cessazione dello scarico della LETE, da cui si può vedere che i parametri risultano tutti nei limiti della normativa All. A. Dichiara che il Comune ha erroneamente inviato all'ARPAC le analisi di ingresso anziché le analisi in uscita e pertanto deposita agli atti copia delle analisi in uscita con data di prelievo 10/09/2019, All. B. Dichiara ancora che per quanto riguarda la procedura di Gestione Guasti e Malfunzionamenti e il Piano di Manutenzione la Ditta li ha entrambi e ne deposita una copia All. C. Dichiara inoltre di aver approvato un nuovo Piano di Manutenzione già trasmesso sia all'ARPAC che al Comune di cui deposita copia All. D.”*
- Che, dall'audizione del 15/07/2020 richiesta dal sig. Sion, emergeva nei punti salienti:
  - *“Il Sig. Izzo Antonio Luigi, Responsabile Area Tecnica del Comune di Pratella che ribadisce la estraneità del Comune negli illeciti contestati, facendo rilevare che, come si può vedere dalla documentazione agli atti, è stato il Comune, allertato dalla società di gestione a chiedere l'intervento dell'ARPAC e del Comando dei Carabinieri della Forestale. Dichiara che la documentazione richiesta dall'ARPAC con i verbali nn. 68 e 69/PL/19 del 15 /10/ 2019 è stata inviata connota n. 5298 del 18/10/2019, di cui deposita copia All. A. Dichiara, altresì, che da anni il problema del Depuratore del Comune di Pratella è dovuto sostanzialmente al travaso eccessivo di acque provenienti dalla Soc. Lete. Dichiara che ad oggi finalmente la Società Lete ha attivato un proprio depuratore con autorizzazione AUA prot. 62789 del 27/12/2019 di cui deposita copia All. B. Chiede, pertanto, in autotutela l'archiviazione del procedimento avviato.”*

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

- Che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: *“Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto...”;*
- Che l'art. 133, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede: *“Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, commi 2 e 3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.”;*
- Che l'art. 133, comma 3, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede: *“Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 (e di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 2,) effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.”;*
- Che il D.lgs. 152/2006 prevede, all'art. 135, che *“in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”;*

- Che l'art. 140 D.Lgs. 152/2006 sancisce: *“Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi.”*
- Che la Giunta Regionale della Campania, A.G.C. 05 Settore Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, con Decreto Dirigenziale n. 242 del 24/06/2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Della Regione Campania n.72 del 21 novembre 2011, ha decretato i *“criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii.”*
- Che l'art. 11 della L. 689/1981 elenca i parametri di valutazione per la determinazione dell'ammontare della sanzione entro i limiti edittali.

### **CONSIDERATO IN FATTO**

- Che, riguardo alle violazioni accertate, il responsabile del servizio è il gestore del Depuratore;
- Che, pertanto, il trasgressore è da individuare nel sig. Stingo Raffaele;
- Che, valutati gli scritti, le memorie difensive ed i relativi allegati, non sussistono esimenti a favore del sig. Stingo per la violazione dell'art. 101 co.1;
- Che, valutati gli scritti, le memorie difensive ed i relativi allegati, non sussistono esimenti a favore del sig. Stingo per la violazione dell'art. 133 co. 3;
- Che, tuttavia, le analisi prodotte nei mesi di Ottobre e Dicembre 2019, con esiti conformi alla legge, rendono applicabile la riduzione della sanzione ex art. 140 d.lgs. 152/2006;
- Che, dal rapporto di prova, viene in rilievo che per il parametro solidi sospesi totali lo sfioramento ai limiti tabellari è compreso tra lo 0 ed il 25% del massimo consentito dal D.lgs. 152/2006. Per il parametro escherichia coli lo sfioramento ai limiti tabellari è compreso oltre 50% del massimo consentito dal D.lgs. 152/2006;
- Che, pertanto, la sanzione relativa alla violazione dell'art. 101 co.1 è calcolata in applicazione delle indicazioni del D.D. Regione Campania 242 del 24/06/2011, relativo alla determinazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni comminate per la violazione del D.Lgs. 152/2006, secondo il seguente schema:

•

- Che la violazione dell'art. 133 co. 3 è sanzionata per l'importo di € 1.500,00, pari al minimo edittale;
- Che l'ammontare totale della sanzione è di € 4.845,00.

### **VISTO**

- L'art. 101 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 133 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 135 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

- L'art. 140 135 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- La L. n. 689/81 e s.m.i.;
- La D.G.R.C. n. 245 del 31/05/2011;
- La D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
- La D.G.R.C. 528 del 4/10/2012;
- Il D.D. n. 242 del 24/06/2011;
- Il Decreto Presidenziale Regione Campania n. 38 del 27/03/2022.
- Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal dott. Fabio Diana e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione resa dal medesimo responsabile con prot. n. 572937 del 27/11/2023 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, dalle quali si prende atto di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, per il presente procedimento).

#### DECRETA

- Di ingiungere al sig. Stingo Raffaele \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*, legale rappresentante della Società Ecochimica Stingo S.R.L. all'epoca dei fatti, in qualità di trasgressore, ed alla società Ecochimica Stingo S.R.L., P. Iva \*\*\*OMISSIS\*\*\* in qualità di obbligato in solido, il pagamento della somma € € **4.845,00 (Quattromilaottocentoquarantacinque/00), oltre eventuali spese di notifica**, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della notifica del presente atto, per la violazione del combinato disposto degli artt. 101 e 133 co. 1 e 133 co. 3 del D.Lgs 152/2006 di cui ai verbali di contestazione n. 79 e n. 80 prodotti dalla Stazione Carabinieri Forestale di Letino;
- Di archiviare i verbali di contestazione n. 79 e n. 80, prodotti dalla Stazione Carabinieri Forestale di Letino nei confronti del sig. Sion Emilio, \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\*, sindaco del comune di Pratella all'epoca dei fatti;

#### COMUNICA

- Che il pagamento dovrà essere effettuato con Sistema PagoPA attraverso il link: [https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R\\_CAMPAN&redirectUrl=home.html](https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html) alla sezione: altre tipologie di pagamento

- Stingo Raffaele - Codice tributo: 531

Oppure

- Ecochimica Stingo s.r.l. – codice tributo 519

- Che l'interessato dovrà fornire prova dell'avvenuto pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente decreto di Ordinanza-ingiunzione, tramite pec all'indirizzo [uod.501707@pec.regione.campania.it](mailto:uod.501707@pec.regione.campania.it) oppure tramite posta ordinaria all'indirizzo Viale Carlo III - 81020 San Nicola la Strada (CE) ex C.I.A.P.I., mediante trasmissione dell'attestazione originale dell'avvenuto pagamento.

#### AVVERTE

- Che, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione;
- Che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/1981. Il recupero delle somme dovute potrà avvenire mediante l'iscrizione dei crediti nei ruoli dell'Agenzia delle entrate – riscossione, secondo le procedure previste dal Titolo II del d.p.r. 602/1973;
- Che, per questa sanzione, non è consentito il pagamento in misura ridotta così come sancito dall'art 135 ultimo comma D.Lgs. 152/2006;

- Che è facoltà dell'ingiunto richiedere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la rateizzazione del pagamento a questa UOD la quale si riserverà di decidere in merito, in osservanza dell'art. 26 L.689/1981;
- Il presente decreto sarà consultabile sul sito della Regione Campania, nella sezione Casa di Vetro.

#### **MODALITA' DI NOTIFICA**

- La notifica ai destinatari del presente atto viene effettuata a mezzo pec. In caso di impossibilità di procedere alla notifica telematica al/ai trasgressore/i, la stessa avverrà a mezzo raccomandata a/r con costi a carico del destinatario quantificati in **€ 8,50 (Otto/50)**. Lo stesso atto viene notificato, per conoscenza, alla Stazione Carabinieri Forestale di Letino che h\à elevato la contestazione.

Il Dirigente  
Dott. Antonello Barretta